

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
OFFICINE GUTENBERG -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA GIORDANO
BRUNO 6

Numero REA: PC - 113706

Codice fiscale: 00898310339

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al Rep.n.59.586/12.656

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Piacenza la società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE OFFICINE GUTENBERG - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata".

Ai sensi del D.Lgs. n.460/1997 art.10 la Cooperativa è di diritto considerata "ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

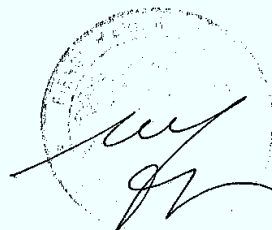
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART.2

DURATA

La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

A circular stamp, likely from the Registro delle Imprese, is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

ART.3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, inoltre, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di atti-

vità diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistico, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, i soci lavoratori, all'atto dell'ammissione o successivamente, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge. La tipologia, la definizione e la disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

A circular stamp with a handwritten signature inside, likely representing the official approval or signature of a representative of the cooperative.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del C.C.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperativa e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa si propone di costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992 n.59.

ART. 5

OGGETTO

Per il perseguimento degli scopi sociali e con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate la cooperativa potrà operare in più settori svolgendo le seguenti attività :

1) attività di tipografia, copisteria, pubblicità, fotocomposizione, rilegatura ed attività connesse al settore della stampa;

2) ideazione, promozione, realizzazione e vendita di pubblicazioni editoriali di varia natura: libri, periodici, freepress, bollettini aziendali e house-organ, curandone la redazione dei testi, la realizzazione grafica, l'impaginazione e la spedizione;

3) progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, promozionali e pubblicitarie a mezzo stampa nonché gestione di uffici stampa per conto terzi (comunicati stampa, conferenze stampa, rassegne stampa, servizi fotografici, reportage eventi);

4) progettazione grafica di materiali di informazione e promozione (comunicazione istituzionale, immagine coordinata, manifesti, depliant, editoria, cartellonistica);

5) ideazione, progettazione, promozione, mantenimento di siti e portali internet di varia natura, informativa cul-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, possibly of the cooperative, though the details are faint. The signature is stylized and cursive.

turale e pubblicitaria, al servizio di aziende e di altre attività private, di associazioni senza fini di lucro e di Enti Pubblici, curandone la programmazione, la redazione dei testi, la realizzazione grafica e il mantenimento;

6) pianificazione e acquisto di spazi sui media per la ideazione e realizzazione di: inserzioni su carta stampata, diapositive nelle sale cinematografiche, spot radiofonici e televisivi, siti internet, ecc.;

7) redazione ed elaborazione grafica di testi e guide da distribuire al pubblico; acquisizione ed erogazione di servizi di affissione, distribuzione e notificazione di manifesti, avvisi, pubblicità, ecc.;

8) svolgimento in genere tutte le attività inerenti allo sviluppo e alla diffusione dell'informazione e della cultura compreso ricerche storiche e sociali, progettazione, studi e ricerche in ambito letterario, con particolare riguardo al mondo della scuola, nonché produzione editoriale, coordinamento, corsi di aggiornamento e consulenza su testi e contenuti realizzabili su supporti di qualsiasi tipo;

9) gestione biblioteche e offerta di servizi per biblioteche: servizio di reference, catalogazione di unità librarie, automazione delle funzioni bibliotecarie, bonifico cataloghi, distribuzione, ricollocazione libri, e tutto quanto connesso all'attività bibliotecaria;

10) gestione e organizzazione di attività e servizi di carattere culturale e turistico; offerta di servizi di guide storico-artistiche e turistiche, anche in lingua straniera; offerta di servizi di assistenza e accompagnamento di gruppi di persone; offerta di servizi di visite guidate aziendali; progettazione, organizzazione e gestione di attività di valorizzazione di beni artistici, culturali e commerciali o di aree geografiche di particolare interesse;

11) organizzazione e gestione di attività ed eventi di cultura e comunicazione; manutenzione, riordino, operazioni di recupero e restauro, catalogazione, allestimenti e simili di ogni tipo di bene facente parte di patrimoni d'arte, storici e contemporanei come musei, teatri, biblioteche, videoteche, luoghi di interesse architettonico e sociale, esposizioni, ecc.;

12) gestione di servizi di front-office;

13) attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ;

14) acquisizione della gestione di spazi di natura ricreativa, aggregativa e culturale; anche con la conduzione di attività di ristorazione e di pubblico esercizio;

15) progettazione, organizzazione e realizzazione e gestione tecnica di eventi aggregativi quali convegni, congressi, eventi, spettacoli, convention, se-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'M. G.' or similar. The stamp is faint and circular, possibly containing text or a logo, but it is mostly obscured by the signature.

minari, meeting, manifestazioni varie seguendone tutti gli aspetti organizzativi ad essi connessi compreso la fornitura di tecnologie specifiche e di servizi di catering e di ristorazione in generale;

16) attività di assemblaggio di elementi forniti da terzi in prodotti finiti o semilavorati;

17) produzione, diffusione ed acquisto spettacoli teatrali e artistici; interventi di animazione culturale, nonché relativi servizi tecnici di allestimento; acquisizione, produzione, diffusione e fornitura di materiali teleaudiovisivi e simili; organizzazione e gestione di attività di produzione, informazione e promozione culturale con enti pubblici e privati, scuole e simili;

18) attività di traduzione e interpretariato, con utilizzo di apposite tecnologie;

19) organizzazione anche presso la propria sede di segreterie tecniche per la realizzazione di eventi ed attività similari;

20) offerta uffici di informazione, accoglienza, accesso, assistenza, coordinamento del pubblico, biglietteria e rapporti con la Siae, deposito bagagli, guardaroba, controllo degli spazi riservati al pubblico, vendita di materiale informativo e pubblicitario, in tutti i luoghi e le occasioni in cui se ne presenti la necessità e fra gli altri: teatri, auditorium, biblioteche, videoteche, sale pub-

bliche e private, cinema, fiere e connessi parcheggi, impianti sportivi, manifestazioni all'aperto, rassegne, mostre, inaugurazioni, sfilate di moda, ecc.;

21) progettazione, organizzazione, gestione stand fieristici presso qualsiasi tipologia di manifestazione, anche in lingua straniera;

22) progettazione, organizzazione, allestimento e gestione mostre, sistemi museali, biblioteche e altre attività similari;

23) progettazione, organizzazione, gestione iniziative educative, ludoteche, impianti turistici e di soggiorno; promozione scambi, incontri e studi per la diffusione e la pratica del turismo e del tempo libero con particolare riguardo agli aspetti socio-culturali;

24) erogazione di consulenza e progettazione di sistemi informativi tramite tecnologie innovative; progettazione, organizzazione, gestione infrastrutture di comunicazione (banche dati, reti, Internet, videoconferenze, ecc.) per la diffusione di dati/informazioni;

25) realizzazione di servizi di ricerca, documentazione e archiviazione dati e svolgimento di attività di rapporto con l'utenza per la diffusione delle informazioni; effettuazione di ricerche, analisi, elaborazioni statistiche, censimenti con sopralluoghi, rilevazione dati, sondaggi di opinione e di mercato;



26) gestione elettronica di documenti, digitalizzazione, archiviazione digitale e catalogazione di materiale documentale cartaceo;

27) progettazione e commercializzazione di prodotti editoriali multimediali e applicazioni per dispositivi telefonici e informatici;

28) commercializzazione prodotti di cancelleria e cartoleria e materiale tecnico per studenti e professionisti;

29) offerta di consulenza tecnica e progettuale per la realizzazione e gestione di centri di informazione, uffici relazioni con il pubblico, uffici informagiovani, ecc., di enti pubblici e privati;

30) erogazione di servizi di consulenza e progettazione nel settore delle relazioni pubbliche, della comunicazione integrata di impresa e nella comunicazione per Enti Pubblici, imprese private e privati in genere, con particolare riferimento alla produzione di tecnologie innovative di progetti di comunicazione interna ed esterna inclusa l'organizzazione e la gestione di tutte le attività ad essi connessa;

31) attività di dattilografia, elaborazione testi ed impaginazione elettronica;

32) realizzazione di attività di trascrizione di nastri magnetici, mailing personalizzati, imbustamenti e spedizioni; copiatura, duplicazione, riproduzione testi e disegni, fascicolazione e rilegatura; attività segretariali anche con l'au-

silio di strumenti per le telecomunicazioni; formazione nell'ambito dell'automazione di ufficio; vendita di materiali per attività d'ufficio; acquisto, vendita, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature e dispositivi quali: macchine per fotocopie, macchine da calcolo, affrancatrici, calcolatori, apparecchiature per telecomunicazione ed altre macchine d'ufficio, nonché i programmi (software) necessari per il loro funzionamento e materiali per ufficio;

33) realizzare attività di Internet Marketing e di posizionamento sui motori di ricerca sulla rete web;

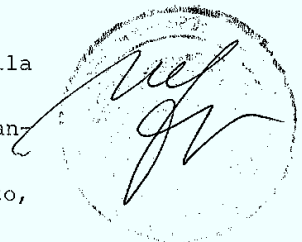
34) gestione di profili di social network e gestione di strumenti di promozione online per conto terzi;

35) istituzione e gestione stabilimenti, officine, impianti, sedi, uffici, agenzie necessari per l'espletamento delle attività sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative o svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento,

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

l'acquisto e la cessazione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;

c) per il conseguimento dell'oggetto sociale può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale; è tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature;

e) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) concedere avvalli e cambiali, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

g) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri

organismi pubblici, statali, para statali o da privati;

h) assumere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

i) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31/01/1992, n. 59;

j) assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere.

k) aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6



REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire in possesso dei requisiti richiesti dai successivi articoli 7 e 8 per appartenere alla categoria dei soci lavoratori o a quella dei soci volontari.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla cooperativa e che svolgono un'attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

ART.7

SOCI LAVORATORI

Possono essere soci lavoratori le persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro,

in conformità con l'apposito regolamento di cui all'art .6 della legge 3/4/2001 , n. 142, in una delle forme di cui all'art. 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa .

E' consentita l'ammissione a soci lavoratori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Le persone svantaggiate di all'art. 4 della L.381/1991, a norma del secondo comma del citato art.4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento economico complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ART. 8

SOCI VOLONTARI

Possono essere soci volontari le persone fisiche che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 381/1991.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa stessa.

Ai soci volontari ai sensi dell'art. 2 della legge n.381/1991 non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

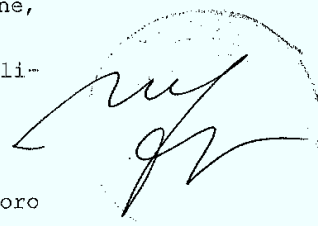
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 9

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a.1) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b.1) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a euro 550,00 né superiore ai limiti massimi fissati dalla legge; tale quota dovrà essere corrisposta alla data della sottoscrizione, salva deroga concessa dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione a socio;
- c.1) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the details are not clearly legible. The signature is fluid and cursive.

svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d.1) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario di cui all'art.2, Legge 381/1991, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a.2) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;

b.2) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore euro 25,00 né superiore ai limiti massimi fissati dalla legge; tale quota dovrà essere interamente corrisposta alla data della sottoscrizione;

c.2) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, la dichiarazione della volontarietà del rapporto associativo e l'intenzione di prestare la loro attività in modo gratuito;

d.2) la dichiarazione di attenersi al presente statuto,

ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

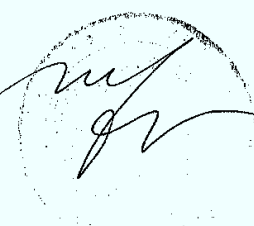
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, e dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui ai precedenti punti b.1) o b.2), a seconda della tipologia del socio cooperatore, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci .

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the details are faint. The signature is fluid and cursive.

colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio, se prevista per legge, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento

del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 45 del presente statuto.

ART. 11

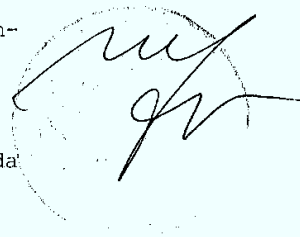
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:

- a) a sottoscrivere la quota prevista alle lettere b) del precedente art. 9;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità stabilite alle lettere b) del precedente art.9;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre :

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, though the details are not clearly legible. The signature is fluid and cursive.

della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

ART.12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 13

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, in quanto socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - ñ subordinato, in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a. 5,
 - ñ diverso da quello subordinato, in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunica-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a official seal or logo, though the details are not clearly legible. The signature is fluid and cursive.

zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 45 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 14

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso
dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa,
con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavo-
ratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa impor-
tanza, da parte del socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa impor-
tanza, da parte della cooperativa.

5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai
trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-
dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-
sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-
to delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'W' or 'V' followed by some characters.

biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento

della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 45 del presente statuto.

ART. 15

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 45 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo Amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 16

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a official seal or logo, though the details are not clearly legible. The signature is fluid and cursive.

borso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 17

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente

versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote a loro spettanti, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 18

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

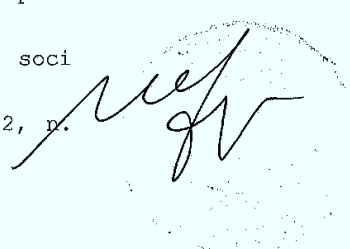
TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 19

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'M. G. V.' or similar. The stamp is faint and circular, with some illegible text around the perimeter.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

In caso di amministratore unico, questi deve essere socio cooperatore.

ART. 20

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.

ART. 21

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 22

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company seal or official stamp.

l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci .

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 23

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di

ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 21.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, possibly of a notary or a company official, though the details are faint. The signature is fluid and cursive.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato dalle quote dei soci lavoratori ciascuna di valore non inferiore a Euro 550,00 e non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge e dalle quote dei soci volontari ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 e non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dalla riserva straordinaria;

- e) da ogni altra riserva costituita e/o previsto per legge;
- f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto ;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i soci sovventori .

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 27

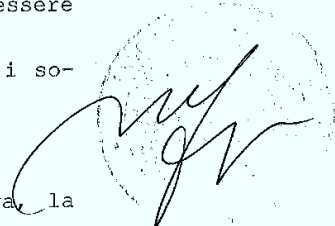
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo documenta, nella nota integrativa, la

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30 marzo 1942.n.318.

L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, se redatta, o, in mancanza, nella nota integrativa provvede:

- ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società;
- ad illustrare le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-

lazione nella relazione sulla gestione, se redatta, o, in mancanza, nella nota integrativa.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, possibly of a notary or a company official, though the details are faint. The signature is fluid and cursive.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del c.c.;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART.30

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

- 1. approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a company seal or official stamp, though the details are not clearly legible.

degli utili ai sensi del precedente articolo 28 del presente statuto;

2. nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori, ovvero di un amministratore unico;

3. determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale ovvero all'amministratore unico;

4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un organo di controllo secondo le disposizioni del presente statuto, e determinazione dei compensi spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;

5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore secondo le disposizioni del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6. approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;

7. deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8. deliberazione dell'emissione delle azioni di socio

sovventore previste dal Titolo IV del presente statuto;

9. modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;

10. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

11. delibera, all'occorrenza e nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia, piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, comprese le forme di apporto anche economico da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

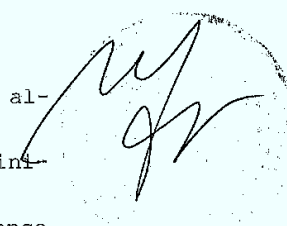
I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 31

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be an official seal, possibly of a notary or a company official, though the details are not clearly legible. The signature is fluid and cursive.

delle materia da trattare, del luogo in cui si svolge l'assemblea, della data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata a mano consegnata almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure tramite lettera raccomandata, fax o e-mail, spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'organo amministrativo e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società e da menzionare nel verbale della riunione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni territoriali delle cooperative cui la coo-

perativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 32

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le votazioni sono palesi.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a company seal or official stamp, though the details are not clearly legible. The signature is written in a cursive style.

dei soci, l'assemblea delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore e ogni socio sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 22 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - AMMINISTRATORI

ART. 35

AMMINISTRATORI

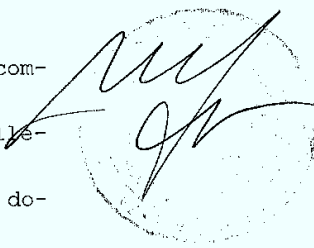
La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori.

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso do-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'M. G.' or similar. The stamp is faint and circular, possibly containing text or a logo, but it is mostly obscured by the signature.

vuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno una volta ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

ART. 36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o, se nominati, dai sindaci o dal revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o consigliere presente più anziano in età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, il sindaco unico o i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli

amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli mantenendo la maggioranza di consiglieri soci lavoratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 38

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.39

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci, ricorrendone l'obbligo di legge o se lo ritengono comunque necessario, nominano un organo di controllo o un revisore, tutti in possesso dei requisiti di legge, determinandone competenza e poteri nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di legge e la revisione legale è svolta dall'organo di controllo stesso.

ART. 40

ORGANO DI CONTROLLO

NOMINA/COMPOSIZIONE

L'organo di controllo, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al primo comma del precedente articolo, è disciplinato

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'M. G.' or similar. The stamp is faint and circular, possibly containing text or a logo, but it is mostly obscured by the ink.

dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni e svolge anche la revisione legale.

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente:

- da un sindaco unico;
- da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

ART. 41

DURATA

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

ART. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del collegio sindacale e le verifiche del sindaco

unico devono avvenire almeno ogni novanta giorni e di esse deve redigersi verbale sottoscritto.

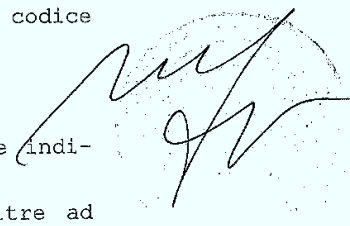
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo di controllo assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto e documenta la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, oltre ad

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faintly visible stamp. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. J.' or similar. The stamp is mostly obscured by the ink.

effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata dai soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 della base sociale.

La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 del C.C. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 43

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l' Ufficio del Registro delle Imprese .

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 44

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine :

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente ma-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the cooperative or a reference number.

turati;

b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, e-
ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-
golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-
porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,
all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni
statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-
gli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione
dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o
tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare
di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di con-
ciliazione della Camera di Commercio di Piacenza , con gli
effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come
prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-
nicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti
concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un
collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato ritua-
le di diritto secondo il regolamento arbitrale della Camera
Arbitrale di Piacenza .

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 46

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 28 e 44 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In particolare , ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

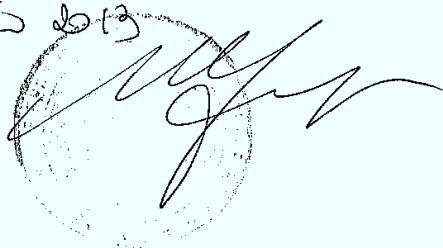
Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo am-

ministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottopo-
nendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea nel
rispetto dei quorum di cui all'art. 32 del presente statuto.

Firmati all'originale: Luigi Ronda, Mauro Ferri, Mariarosaria
Fiengo Notaio.

Copia fotostatica su ~~TRENTA~~ ^{TRENTA} fogli conforme all'originale
conservato nei miei atti; si rilascia per IL REGISTRO
IMPRESE.

Piacenza, 1 agosto 2013

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. Ferri'. The stamp is partially obscured by the signature.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.

Piacenza, 1 agosto 2013

Notaio Fiengo Mariarosaria

Firma digitale